



Permesso retribuito per particolari motivi familiari o personali debitamente documentati (art. 18 comma 2 del CCNL 16/05/95 modificato dall'art. 9 CCNL 16/05/2001 e successivamente modificato dal DL 25/06/2008 n. 112 art. 71 comma 4).

Ogni anno ciascun dipendente su domanda può fruire di permessi retribuiti per particolari motivi familiari o personali debitamente **documentati nella misura di n. 18 ore complessive utilizzabili in modo frazionato**¹.

La domanda deve essere posta alla firma del Soprintendente per la concessione e successivamente protocollata, poi il permesso verrà registrato dall'Ufficio del personale della Sede di Via degli Alfani.

Si richiama l'attenzione sulla necessità di documentare i motivi del permesso tramite:

- 1) Autodichiarazione (ad es.: necessità di accompagnare figli dal medico; necessità di recarsi presso l'Ufficio.....; rogito notarile; visura catastale; trasloco; matrimonio di un parente, etc.); i motivi adottati devono essere accertabili dall'Ufficio che ha diritto di svolgere gli accertamenti su quanto dichiarato;
oppure
- 2) Certificato o attestato rilasciato dall'Ufficio presso cui il dipendente si è recato nel periodo di permesso (ad es.: copia del Certificato di iscrizione all'Università rilasciato dall'Università stessa nella data di permesso; certificato anagrafico rilasciato dal Comune di Firenze nella data del permesso, etc.)

Sulla documentazione presentata, l'amministrazione ha diritto di effettuare i controlli circa la veridicità di quanto dichiarato o allegato.

I lavoratori in **part time orizzontale** (su 6 o 5 giorni alla settimana) hanno diritto di fruire dei permessi per particolari motivi familiari o personali nella stessa misura che i lavoratori a tempo pieno.

I lavoratori in **part time verticale** (settimanale o annuale) hanno diritto ai permessi di cui sopra in proporzione "alle giornate lavorative prestate nell'anno" come per le ferie (art. 23 CCNL integrativo 16/05/2001).

Ad esempio chi fa il part time verticale al 50% ha diritto ad un numero di ore di permesso che è così calcolato:

$$18\text{ore} : 1872\text{ore} = x : 936\text{ore}$$
$$x = 9\text{ore}$$

Nel caso che nel calcolo risultino in eccedenza fino a 30 minuti, si arrotonda il n. di ore per difetto (ad es.: 16,23=16); nel caso inverso (rimanenza decimale di più di 30 minuti), si arrotonda per eccesso (ad es.: 16,35= 17).

¹ Prima del DL 112/2008 il CCNL 16/05/1995 art 18 comma 2 come mod. dall'art. 9 CCNL 16/05/2001 prevedeva la possibilità di fruizione a giorni. Oggi invece i permessi retribuiti per i quali era prevista la fruibilità alternativa a ore o a giorni, possono essere presi solo a ore nel limite massimo stabilito.